

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 2 AGOSTO 1999

N. 82

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 7 luglio 1999, n. 405

**"Piano faunistico venatorio regionale 1999-2003 (delibera di Giunta n. 629 del 25-5-1999)".**

Pag. 4662

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
7 luglio 1999, n. 405

**“Piano faunistico venatorio regionale 1999-2003  
(delibera di Giunta n. 629 del 25-5-1999)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

*DELIBERA*

• di approvare, così come approva, il “Piano faunistico venatorio regionale 1999-2003”, allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante;

• di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Presidente del Consiglio  
dott. Giovanni Copertino

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE  
1999-2003

TITOLO I

PARTE I  
(Linee Generali)

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale costituisce lo strumento tecnico attraverso il quale la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale, mediante destinazione differenziata, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzate - L. 27/98 art. 9.

Il Piano Faunistico venatorio regionale è il coordinamento dei Piani Faunistico-venatori Provinciali di cui all’art. 10 L.R. 27/98 esclusivamente per la parte di competenza di ogni Provincia.

Il Piano Faunistico-regionale, di durata quinquennale, approvato e pubblicato nei modi previsti per legge, istituisce i vari istituti in esso elencati, eccetto quelli riguardanti aree protette già istituite per effetto di altre leggi (L. 394/91) e (L.R. 19/97).

Parte integrante del Piano Faunistico-venatorio regionale è il Regolamento di attuazione.

Con l’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale organica il suddetto Piano può essere integrato con l’istituzione di quegli istituti quali: Zone Addestramento cani, Aziende faunistico-venatorie, Aziende Agri-turistico-venatorie e Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sino al raggiungimento del 15% del

Territorio Agro-silvo-pastorale e con le modalità previste per legge. L’istituzione avviene con decreto di mora esecuzione del Presidente della Giunta Regionale. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 27/98, anche i Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica saranno istituiti successivamente all’entrata in vigore del presente Piano.

Restano confermati gli Istituti esistenti ove conformi agli emanandi regolamenti.

La Regione Puglia con la stesura del presente piano ribadisce la esclusiva competenza nella gestione dei singoli istituti come di seguito precisato:

- a) Oasi di protezione: Province.
- b) Zone di ripopolamento e cattura: Province.
- c) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale costituisce lo strumento tecnico attraverso il quale la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale, mediante destinazione differenziata, e pianificazione faunistico-venatoria finalizzata - L. 27/98 art. 9.

Il Piano Faunistico venatorio regionale è il coordinamento dei Piani Faunistico-venatori Provinciali di cui all’art. 10 L.R. 27/98 esclusivamente per la parte di competenza di ogni Provincia.

Il Piano Faunistico-regionale, di durata quinquennale, approvato e pubblicato nei modi previsti per legge, istituisce i vari istituti in esso elencati, eccetto quelli riguardanti aree protette già istituite per effetto di altre leggi (L. 394/91) e (L.R. 19/97).

Parte integrante del Piano Faunistico-venatorio regionale è il Regolamento di attuazione.

Con l’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale organica il suddetto Piano può essere integrato con l’istituzione di quegli istituti quali: Zone Addestramento cani, Aziende faunistico-venatorie, Aziende Agrituristico-venatorie e Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sino al raggiungimento del 15% del Territorio Agro-silvo-pastorale e con le modalità previste per legge. L’istituzione avviene con decreto di mera esecuzione del Presidente della Giunta Regionale. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 27/98, anche i Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica saranno istituiti successivamente all’entrata in vigore del presente Piano.

Restano confermati gli Istituti esistenti ove conformi agli emanandi regolamenti.

La Regione Puglia con la stesura del presente Piano ribadisce la esclusiva competenza nella gestione dei singoli istituti come di seguito precisato:

- a) Oasi di protezione: Province.
- b) Zone di ripopolamento e cattura: Province.
- c) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: Province.
- d) Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale: impresa agricola singola, consortile o cooperativa.
- e) Zone addestramento cani: associazioni venatorie,

cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati.

- f) Ambiti Territoriali di caccia: Province avvalendosi degli organi direttivi di cui all'art. 14 comma 12 L. 27/98.
- g) Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: gestione privata ai sensi dell'art. 17 L.R. 27/98.

Il Piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

- 1) criteri per l'attività di vigilanza;
- 2) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- 3) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, sentito l'INFS;
- 4) modalità per la assegnazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionali, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- 5) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- 6) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- 7) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

Attuativo del presente Piano Faunistico pluriennale è il Programma venatorio annuale, L.R. 27/98 art. 9 comma 16.

Con il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali, approvati nel rispetto del dettato della L.R. 27/98, art. 10, comma 5, la Regione con il proprio piano faunistico regionale sancisce l'osservanza della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, nella percentuale minima 20% e massima 30%, adibito a protezione della fauna e comunque di divieto di caccia, L.R. 27/98 art. 9 comma 3.

I dati riportati riferendosi alla tipicità del territorio sono dati ISTAT e di altri uffici pubblici autorizzati e rivenienti da censimenti attuati.

Per territorio agro silvo pastorale si intende tutto il territorio suscettibile di sfruttamento riguardante: coltivazioni agricole, silvicoltura e allevamento del bestiame. Lo si ottiene sottraendo dall'intera superficie territoriale quella occupata da costruzioni, strade e ferrovie.

Con il piano faunistico venatorio regionale viene ribadito l'indice di densità venatoria minima da rispettare in ogni ATC che è quello fissato dal Ministero delle Risorse Agricole ed Alimentari e cioè 1 cacciatore per 19,01 Ha di territorio destinato alla caccia programmata, salvo aggiornamento.

Per territorio agro silvo pastorale destinato alla caccia programmata si intende quello indicato dalla L.R. 27/98 art. 14 comma 1.

La superficie territoriale della Regione Puglia è di

Ha 1.811.392 mentre la superficie agro silvo pastorale è di Ha 1.651.231.

Di seguito si riporta la superficie agro silvo pastorale di ogni singola Provincia:

Bari	Ha 462.172
Brindisi	Ha 148.305
Foggia	Ha 594.076
Lecce	Ha 249.917
Taranto	Ha 196.761

## PARTE II

### (Coordinamento Piani Faunistico venatori provinciali)

Il presente Piano faunistico venatorio regionale attua il coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali ai sensi dell'art. 10 comma 10 L. 157/92 e L.R. 27/98 art. 10.

I piani faunistico venatori provinciali comprendono:

- a) Aree di protezione
- b) Aree di riproduzione
- c) Zone di addestramento cani.

Inoltre i precitati piani indicano:

- 1) I criteri per la determinazione del contributo in conto danni in favore dei conduttori dei fondi rustici, arrecati dalla fauna selvatica stanziata alle produzioni agricole sui terreni vincolati in Zone di Oasi, Zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
- 2) I criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle Zone di Oasi e di Ripopolamento e Cattura.

I piani faunistico venatori provinciali in ottemperanza dell'art. 10 comma 3 L. 157/92, elencano le aree protette, che concorrono al raggiungimento del citato 20%-30%, istituite già per effetto di altre leggi e precisamente:

- a) Parchi nazionali
- b) Parchi regionali
- c) Riserve naturali

nonché quelle aree che nel rispetto della L.R. 27/98 art. 9 comma 4 sono tabellate e precluse all'attività venatoria.

## TITOLO II

### Norme Istitutive ed Attuative

#### Art. 1

#### (Oasi di Protezione)

- 1) Le Oasi di Protezione, gestite dalle Province, devono assolvere il compito di rifugio, sosta e riproduzione della fauna selvatica ed in particolare per quella migratrice.

2) Dette aree, anche di dimensioni limitate, risultano utili a diverse specie di uccelli migratori, se ben distribuite sul territorio in punti strategici come ad esempio lungo le principali rotte di migrazione.

3) Detti istituti possono essere inoltre utilizzati proficuamente nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie per quanto riguarda la fauna stanziale.

4) Oasi di Protezione per singola Provincia:

### Provincia di Bari

#### CONFERMATE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVED. ISTIT.
Alberobello	Bosco Selva	120	DPGR 1115/85
Alberobello	Marzalossa	130	" 1116/85
Alberobello/Noci/ /Putignano	Barsento	700	" 421/90
Altamura	Il Pulo	151	" 942/76
Andria	Castel del Monte	400	" 1062/85
Bitetto/Sannicandro	Santo Spirito	300	" 53/84
Canosa di P.	Don Fernando	680	" 442/90
Cassano/Altamura	Foresta Mercadante	1900	" 1182/85
Castellana/Conversano/ /Putignano	Castello di Marchione	250	" 441/86
	(revocata per 200 Ha e quindi ridotta a Ha 250)		
Monopoli	Monte S.Nicola	300	" 447/86
Noci	S.Maria della Scala	460	" 943/76
Noci	S.Maria della Scala	200	" 324/82
Turi/Sammichele	Le Padule	900	" 440/86
Bisceglie/Molfetta	Torre Caldeno	350	" 1061/85
		<b>Totale 6841</b>	

#### CONFERMATE DA AMPLIARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Alberobello	Marzalossa	265(ampliamento)
Andria	Castel del Monte	210(ampliamento)
Canosa di P.	Don Fernando	52(ampliamento)
Cassano/Altamura	Foresta Mercadante	3410(ampliamento)
Bisceglie/Molfetta	Torre Caldeno	335(ampliamento)
		<b>Totale 4272</b>

<u>DA ISTITUIRE</u>		
COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Spinazzola/Anrdia	Locone	710
Spinazzola/Andria/ /Minervino/Altamura/ /Ruvo/Cobrato	Alta Murgia	35000
Grumo Appula	Monte Cucco	176
		<u>Totale 35886</u>

**TOTALE GENERALE.....Ha 46999**

DA REVOCARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUT.
Canosa di P.	Le Fornarelle	100	DPGR 442/90
Gravina di P.	La Murgetta	383	" 947/76
Spinazzola	Monte Caccia	2100	" 1063/85
Modugno	Il Boschetto	230	" 475/80
Castellana/Convers./ /Putignano	Castello di March. ridotta a 250 Ha e quindi revocata per Ha: <u>200</u>		" 441/86
		<u>Totale 3013</u>	

Provincia di BrindisiCONFERMATE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Brindisi	Cillarese	127	DPGR 376 del 6/8/92
Brindisi	Canale Foggia di Rau	1120	DPGR 751 del 6/4/83
Erindisi	Baccatani	383	DPGR 205 del 21/1/83
Carovigno	Torre Guaceto	177	DPGR 326 del 12/3/81
Ceglie	Masseria Amato, Palazzo, Pizzuto	1120	DPGR 743 del 6/4/83
Cisternino	Masseria il Monte	900	DPGR 747 del 6/4/83
Francavilla F.	S. Totaro	950	DPGR 3/91
Latiano	Masseria Monte Madre, Monica	1160	DPGR 748 del 6/4/83
Ostuni	Collina S. Biagio	350	DPGR 4/91
Tuturano	Bosco S. Teresa	310	DPGR 648 del 13/6/89
		<u>Totale 6597</u>	

DA AMPLIARE: NESSUNA

DA ISTITUIRE: NESSUNA

**TOTALE GENERALE.....Ha 6597**

DA REVOCARE: NESSUNA

**Provincia di Foggia****CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Biccari	Montagna	500	DPGR 800/89
Biccari	Toppa Casone	133	DPGR 800/89
Biccari	Vetruscelle	317	DPGR 800/89
Bovino	Stalloni/Pisani	292	DPGR 379/92
Carlant/Celen.	Occhito	1047	DPGR 1899/83
Chieuti	Baraccone	480	DPGR 1165/85
Foggia	Bosco Incoronata	300	DPGR 414/90
Pietra Montec.	Tenuta Fornelli	282	DPGR 530/82
S. Severo	Torre dei Giunchi	3400	D.M. del 15/10/71
Torremaggiore/ /Castelnuovo D.	Bosco Dragonara	1500	DPGR 374/92
		<b>Totale 8251</b>	

**DA AMPLIARE: NESSUNA****DA ISTITUIRE: NESSUNA****TOTALE GENERALE.....Ha 8251****Da revocare in quanto ubicate all'interno del Parco del Gargano:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
S. Giovanni R/ /Manfredonia	Posta Rosa	1300	DPGR 446/88-Parco
Monte S. Angelo Vico/Vieste/	S. Maria Pulsano	1000	DPGR 447/88 "
Carpino/M.S. Ang.	Foresta Umbra	14095	DPGR 1106/85 "
Lesina	L'Isola	2300	DPGR 1200/85 "
Carpino/Ischit.	Varano	2800	DPGR 1183/85 "
S. Giovanni R.	Forcone	120	DPGR 41/91 "
Vico del Garg.	Gadescia	150	DPGR 1185/85 "
Lesina	Cannella	692	DPGR 20/91 "
Mattinata	Toppa dell'Aquila	1770	DPGR 444/86 "
Vagnano V/no	Piscinella	964	DPGR 54/91 "
Isole Tremiti	Cap-S. Nic-Pianosa	150	DPGR 468/87 "
Lesina	Foce Fortore	522	DPGR 5003/82 "
Manfredonia	Monte Aquilone	500	DPGR 384/82
		<b>Totale 26363</b>	

**DA REVOCARE**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Rocchetta S.A.	Monte Calvario	590	DPGR 255/91
S. Agata di P.	Lagarelle	1000	DPGR 1254/91
		<b>Totale 1590</b>	

**Provincia di Lecce****CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Specchia	Serra Mangone	415	DPGR 798/83
Supersano/ /Ruffano	Madonna di Cirimanna	1337	DPGR 787/83
Palmariggi	Quattro macine	474	DPGR 856/83
Guagnano	C/da Camarda	492	DPGR 790/83
Novoli	Casale Galizzi	675	DPGR 788/83
Vernole	Le Cesine	626	DPGR 3047/78
		ampliata con DPGR 373/92	
Gallipoli	Spirito Santo	530	DPGR 1167/85
Gallipoli/ /Taviano	Itri Torre del Pizzo	954	DPGR 1166/85
Maglie/ /Corigliano	Santo Sidero	154	DPGR 1164/85
Otranto	Frassanito	30	DPGR 616/76
Otranto	Alimini	600	DPGR 438/86
Cannole	Carceto	300	DPGR 422/90
Andrano	Corfiadi	337	DPGR 378/92
Lecce	San Cataldo	550	DPGR 375/92
		<b>Totale 7474</b>	

**DA ISTITUIRE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Otranto	Capo d'Otranto	401
Gagliano del C.	Capo S.Maria di L.	93
Ugento/Salve	Bacini di Ugento	565
Gallipoli	Isola S.Andrea	48
Lecce	Acquatina	173
Lecce/ /Squinzano	Masseria Caretti	971 (ex Z.R.C.)
		<b>Totale 2251</b>

**DA AMPLIARE: NESSUNA****TOTALE GENERALE.....Ha 9725**

**N.B.:** L'Oasi di protezione "Masseria Caretti" riviene dalla Zona di Ripopolamento e cattura istituita per Ha 1910 DPGR 797/83 e ridotta, quale Oasi, a Ha 971.

**DA REVOCARE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Copertino	Masseria Nestola	Ha 696	798/83
Campi Sal.	Il Feudo	Ha 276	791/83
Cutrofiano	Signorella	Ha 20	614/76
Nardò	Maramonti	Ha 100	615/76
		<b>Totale 1092</b>	

**Provincia di Taranto****CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. IS'IT.
Castellaneta/ /Palagianello/Mottola	Gravina di Castellaneta	2.000	DPGI 409 '87
Crispiano	Tagliente	80	" 443 '86
Ginosa	Torre Mattoni		
	Lago Salinella	160	" 503 '92
Laterza	Gravina di Laterza	800	52 '84
Manduria	Filicchie	320	" 1271 '91
Martina Franca	Pianelle	1.750	" 383 '92
Martina F./Massafra	Corno della Strega	1.915	" 442 '86
Taranto	Palude della Vela	242	442 '90
Taranto	Bosco Selva(ampliam.)	<u>100</u>	" 423 '90
		<b>Totale 7.367</b>	

**DA AMPLIARE: NESSUNA****DA ISTITUIRE**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Taranto	San Giorgio	3.350
Ginosa	Zona Bradano	455
Taranto-Massara-Palagiano	Fascia Costiera	1.100
Crispiano-Massafra	Varcaturò	700
Martina F.-Massafra	Zona Signorella	750
Castellaneta-Palagiano	Lama	<u>2.500</u>
		<b>Totale 8.855</b>

**TOTALE GENERALE.....Ha 16.222**

**ISTITUITE DA TRASFORMARE IN ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTIT.
Avetrana	Castello di Mutunato	450	DPGR 205/87
Grottaglie	Trazzonara	3500	" 1147/85
Ginosa	Mastroluca	900	" 893/87
Laterza-Castellaneta	Santa Trinità	<u>2380</u>	"
		<b>Totale 7230</b>	



Con il presente Piano Faunistico venatorio Regionale le Oasi di protezione ricomprese nei Piani Faunistici venatori Provinciali e riportate nel presente articolo sono:

- CONFERMATE: quelle già istituite;
- DA AMPLIARE: quelle già istituite limitatamente alla maggiore superficie proposta;
- DA ISTITUIRE: quelle per cui é stata proposta ex novo la istituzione;
- DA REVOCARE: quelle per cui é stata proposta la soppressione.

Il presente Piano faunistico venatorio Regionale prende inoltre atto del cambio di destinazione da Oasi a Zone di Ripopolamento e cattura come proposto dai rispettivi Piani Faunistici venatori Provinciali e riportate nel presente articolo.

#### Art. 2

(Zone di ripopolamento e cattura)

- 1) Le zone di ripopolamento e cattura, gestite dalle

Province, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa da utilizzare per l'immissione sul territorio cacciabile o in altri ambiti protetti.

2) Al fine di perseguire le finalità indicate al comma precedente, la cattura deve essere contenuta in una frazione della popolazione prodotta annualmente.

3) L'Ente Gestore deve stabilire gli indici di produttività minima, la densità e gli indici di catturabilità, cui le singole Zone saranno tenute ad uniformarsi.

4) Ove detti parametri non siano rispettati dall'Ente Gestore, la Regione, su proposta dell'Amministrazione Provinciale competente adotta il provvedimento di revoca di Zone non sufficientemente produttive.

5) Gli istituti di cui sopra consentono l'irradiamento naturale sul territorio limitrofo della fauna selvatica.

6) Le aree di rispetto e quindi di divieto dell'attività venatoria previste dall'art. 43 L.R. 27/98 consentono un proficuo irradiamento della fauna riprodotta.

7) Zone di ripopolamento e cattura per singola Provincia:

### Provincia di Bari

#### CONFERMATE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTIT.
Altamura	Pezze degli Angeli	4900	" 322/82
Altamura/Gravina	La Selva	3500	" 321/82
Andria	Taverna Vecchia	1095	" 225/82
Bisceglie	Lama di Croce	800	" 1051/85
Bitonto/Toritto	Sferracavallo	1200	DPGR 318/82
Canosa/Minervino	Il Capitolo	1370	" 442/90
Cassano/Santeramo	Mazzacavallo	1800	" 323/82
Gravina di P.	Lama S.Vito	400	" 441/90
Palo del Colle	Il Piano	850	" 1049/85
Polignano a M.	Grottascangia	1000	" 1050/85
Rutigliano	Parco S.Nicola	800	" 1893/83
			" 445/86
Ruvo/Corato	Cornacchiello	1000	" 294/82
Ruvo di Puglia	Difesa Comunale	800	" 1894/83
		<b>Totale 19.515</b>	

#### CONFERMATE DA AMPLIARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Gravina di Puglia	Lama S.Vito	760(ampliamento)	
Ruvo di Puglia	Difesa Comunale	720(ampliamento)	
		<b>Totale 1480</b>	

DA ISTITUIRE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Santeramo in Colle	Serra Morsara	1940	
Turi/Putignano	Cocorazzo	680	
		<b>Totale 2620</b>	
<b>TOTALE GENERALE.....Ha 23615</b>			

DA REVOCARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Conversano	Nicassio	1600	" 256/82
Gioia del Colle	Corvello Nuovo	1800	" 320/82
Santeramo in Colle	Alessandrelli	3600	" 293/82
Ruvo/Corato	Cavallerizza	440	" 319/82
Spinazzola	Murgetta Rossa	3500	" 1052/85
		<b>Totale 10.940</b>	

Provincia di FoggiaCONFERMATE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Alberona	Monte Pagliarone	787	DPGR 527/82
Bovino	Masseria Mastr/lo	950	DPGR 528/82
Casalnuovo M/ro	Valle del conte	512	DPGR 1144/85
Castelluccio S.	Vignali	1374	DPGR 381/92
Celenza Valf.	C.da del Villano	500	DPGR 526/82
Cerignola	Madonna Ripalta	2275	DPGR 5/91
Orsara di P.	Monte maggiore	870	DPGR 380/92
Panni	Mass.Vigna/Corti	1150	DPGR 529/82
Serracapriola	Castellaccio	2500	DPGR 382/92
		<b>Totale 10.918</b>	

DA AMPLIARE : NESSUNA

DA ISTITUIRE: NESSUNA

**TOTALE GENERALE.....Ha 10.918**DA REVOCARE

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Cerignola	Madonna Tappia	2205	DPGR 5/91

REVOCATE CON L'ISTITUZIONE DEL PARCO DEL GARGANO

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Mattinata	Piano Querce	800	DPGR 584/82

Provincia di BrindisiISTITUITA COME OASI E TRASFORMATA IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
S.Pancrazio	Masseria Angeli	2500	DPGR 746/83

DA AMPLIARE : NESSUNA

DA ISTITUIRE: NESSUNA

**TOTALE GENERALE.....Ha 2500**DA REVOCARE: NESSUNA

**Provincia di Lecce****CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Ugento	C.da Specchia del Corno- -C. I Paduli	364	DPGR 793/83
Cutrofiano/Maglie	Voragine di Apiso	2224	DPGR 792/83
Otranto/Uggiano	Porto Badisco	2151	DPGR 794/83
Nardò	Voragine di Parlantano	2622	DPGR 795/83
Veglie	C.Petti-C.da Corda di Lana	2246	DPGR 796/83*
		<b>Totale 9607</b>	

DA AMPLIARRE: NESSUNA

DA ISTITUIRE: NESSUNA

\*NOTA: La zona é restata invariata come superficie totale ma sono stati modificati i confini.

TOTALE GENERALE.....Ha 9607

**DA REVOCARE**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Lecce /Squinzano	Masserie Caretti	939	DPGR 797/83

NOTA: La precitata zona istituita per Ha 1910, é stata ridotta, quale Oasi a Ha 971 e per la restante parte, sopra riportata, é stata richiesta la revoca.

**Provincia di Taranto****CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Mottola	Bosco Santantuono	1.050	DPGR 407/87
Manduria	Cuturi	350	DPGR 1164/87
		<b>Totale 1.400</b>	

**DA AMPLIARE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Manduria	Coturi	150 (ampliamento)

**DA ISTITUIRE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Ginosa	Bonsanti	1.300
		<b>Totale 1.300</b>

**ISTITUIRE COME OASI E TRASFORMATE IN ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Avetrana	Castello di Mutunato	450
Grottaglie	Trazzonara	3.500
Ginosa	Mastroluca	900
Laterza-Castellaneta	Santa Trinità	2.380
		<b>Totale 7.230</b>

TOTALE GENERALE.....Ha 10.080

DA REVOCARE: NESSUNA

Con il presente Piano Faunistico venatorio Regionale le Zone Ripopolamento e cattura ricomprese nei Piani Faunistici venatori Provinciali e riportate nel presente articolo sono:

- CONFERMATE: quelle già istituite;
- DA AMPLIARE: quelle già istituite, limitatamente alla maggiore superficie proposta;
- DA ISTITUIRE: quelle per cui è stata proposta ex novo la istituzione;
- DA REVOCARE: quelle per cui è stata proposta la soppressione anche parziale.

Il presente Piano faunistico venatorio Regionale prende inoltre atto del cambio di destinazione da Zone di Ripopolamento e Cattura a Oasi come proposto dai rispettivi Piani Faunistici venatori Provinciali e riportate nel presente articolo.

### Art. 3

(Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale-Criteri di gestione)

1) Il disposto della L.R. 27/98 art. 13 finalizza i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale alla ricostituzione delle popolazioni autoctone.

2) La Provincia, Ente delegato alla gestione, può assolvere a tale compito in una duplice forma, considerando questi istituti come frazioni di territorio entro cui attuare iniziative di immissioni di selvatici a fini di reintroduzioni, oppure destinandoli, in fase sperimentale di studio e ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per poi catturarla ed immetterla in altri territori.

3) Detti istituti sono individuati, data la loro funzione di studio, ricerca e sperimentazione, in parti di territorio delle Zone di ripopolamento e cattura e zone demaniali.

4) In deroga a quanto sopra, il Centro pubblico regionale presso l'Osservatorio Faunistico quale Centro sperimentale e gestito dallo stesso, è di supporto per le attività di ricerca e sperimentazione sui riproduttori di fauna autoctona, alle Amministrazioni Provinciali.

#### REGIONALI

Confermato:

- Osservatorio Faunistico Regionale e Centro Recupero Fauna selvatica in difficoltà di Bitetto

Ha. 14.62.55

#### PROVINCIALI

Istituiti: NESSUNO

NOTA: da alcune Amministrazioni Provinciali, nei rispettivi Piani Faunistici venatori, è stata dichiarata una riserva di futura istituzione, senza però indicare superfici e territori.

### Art. 4

(Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale)

1) I Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, a gestione privata e organizzati in forma di Azienda Agricola singola, consortile o coo-

perativa, hanno la funzione di riprodurre fauna selvatica allo stato naturale e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

2) In detti istituti è vietata l'attività venatoria ed è consentita la cattura di fauna allevata appartenente a specie cacciabile da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

3) La vendita e l'utilizzo degli esemplari prodotti dovrà riguardare le attività di ripopolamento, reintroduzioni ed attività cinofile.

4) L'estensione di tali istituti sono previsti dal Regolamento Regionale mentre il computo del territorio agro-silvo-pastorale è inserito nel 15% di quello regionale riservato a gestione privata globalmente non può superare l'1%.

5) L'istituzione di detti centri andrà realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie che si intendono produrre.

#### PROVINCIA DI:

Bari: NESSUNO

Brindisi: Coop.va "Oasi" Ostuni Ha. 1.09.20

Foggia: S.Tecla-Vieste Ha.50 DPGR 2440/95

Lecce: NESSUNO

Taranto: Logroio-Ginosa Marina - Ha. 8

### Art. 5

(Zone addestramento cani)

1) Con il presente Piano Faunistico Venatorio Regionale, la Regione Puglia, riordinando ed assemblando quanto emerge dai singoli Piani Faunistici venatori Provinciali ribadisce quanto di seguito precisato.

2) Le attività cinofile si distinguono in:

- a) allenamento
- b) addestramento
- c) gare cinofile
- d) prove cinofile.

3) L'allenamento consiste nella preparazione metodica del cane per portarlo e mantenerlo nelle migliori condizioni finalizzate ad ottenere le più qualificate ed efficaci prestazioni nell'esercizio venatorio.

L'allenamento prelude alla preparazione del cane in vista della stagione venatoria ed è consentito dal Calendario Venatorio Regionale oltre che nelle zone previste dalla lett. e) comma 2 art. 10 L.R. 27/98, nei terreni liberi da colture, negli incolti e nei boschi, in periodi e giorni determinati.

4) L'addestramento è attività più impegnativa e complessa, che mira ad impartire al cane una educazione venatoria, abitundolo ad essere obbediente, a collegarsi col cacciatore, ad eseguire e comprendere i comandi, ad impostare la sua cerca sul terreno di caccia sino ad individuare la preda, fermarla, accostarla, scovarla, ed infine al recupero e al riporto dopo l'abbattimento della stessa.

Questa attività è svolta suddividendo la stessa in due fasi.

La prima che esclude l'abbattimento e quindi l'addestramento è svolto in zone definite di tipo A in pre-

senza di fauna anche immessa per tutto il periodo dell'anno.

L'estensione di dette zone é ricompresa tra 100 e 1000 ha.

La seconda fase recupero e riporto dopo l'abbattimento, in zone di tipo B con immissione di fauna allevata in batteria della specie Quaglia-Fagiano-Starna e per tutto l'anno. L'estensione di dette zone non possono superare i cento ettari.

5) Le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria delle specie di cui al punto precedente a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale sono svolte esclusivamente nelle zone di tipo B tutto l'anno anche in periodi di caccia chiusa.

6) Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale senza l'abbattimento di fauna sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre previo il nulla-osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della provincia competente per territorio, sono consentite sulla fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, zone demaniali,

e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.

7) Alle aziende agri-turistico-venatorie con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

8) La gestione delle Zone addestramento cani di tipo A e B é affidata ad associazioni cinofile, venatorie, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

9) Le estensioni delle zone di tipo A e di tipo B sono definite con la Legge Regionale mentre, per la loro gestione privatistica, il computo del territorio agro-silvo-pastorale ad esse destinate nella misura globale del 4% è inserito nel 15% di quello regionale. Le modalità di costituzione e gestione delle zone predette sono quelle riportate nel Regolamento regionale, L.R. 27/98 art. 18 comma 11.

10) Fermo restando quanto affermato nel titolo I parte I, 5° capoverso, Zone addestramento cani per singole province:

#### **PROVINCIA DI BARI**

##### **Zone di tipo "A"**

##### **DA REVOCARE**

<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>PROVVEDIM. ISTITUTIVO</b>
Altamura	La Selva	3.500	DPGR 5573/84

**NOTA:** Zona da revocare ai sensi della L.R.27/98 perché ricadente in Zona di Ripopolamento e Cattura.

##### **Zone di tipo "B"**

##### **ISTITUITE:**

<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>PROVVEDIM. ISTITUTIVO</b>
Andria/Corato	Tenuta Tannoia	50	DPGR 372/92
Andria	Sei Carri	12	" 127/88
		<b>Totale 62</b>	

#### **PROVINCIA DI BRINDISI:**

Zone di tipo "A": NESSUNA

Zone di tipo "B":

##### **Istituite e funzionanti:**

<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>PROVVEDIM. ISTITUTIVO</b>
Brindisi	Pandi	15	DPGR 1463 del 27/12/91
Ceglie M.ca	Iazzo Casale	11	" 371 " 6/08/92
Francavilla F.	C.da Caniglia	12	" 1253 " 14/10/91
Ostuni	Sant'Alpino	19	" 1464 " 27/12/91
Torre S.S.	C.da Spinella	10	" 1224 " 7/10/91
Ostuni	C.da Tamburroni	16	" 420 " 29/06/90
Oria	C.da Laurito	23	" 419 " 29/06/90
		<b>Totale 106</b>	

Istituite da revocare:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Fasano	Monte Pizzuto	10	DPGR 1225 del 07/10/91
Torre S.S.	C.da Canali	10	" 102 " 22/4/92
Mesagne	C.da Malvindi	50	" 1048 " 23/09/87
Carovigno	C.da Matteredo Pati	16	" 418 " 29/06/90
S.Vito dei N.	C.da Montemadre	33	" 416 " 29/06/90
Latiano	C.da Rocconuzzo	13	" 95 " 22/04/92
		<b>Totale</b>	<b>132.60.00</b>

Da istituire

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Ceglie M.ca	C.da Fedele Gr.	48.18.50	nuova istituzione
Ostuni	C.da Spennata	37.61.73	nuova istituzione
Sandonaci	C.da Pizzi	10	nuova istituzione
		<b>Totale</b>	<b>95.80.23</b>

PROVINCIA DI FOGGIAZone di tipo "A"DA ISTITUIRE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Castelluccio dei S.	Vignali	1374

NOTA: Zona non istituibile ai sensi della L.R.27/98 perché ricadente in zona di ripopolamento e cattura.

Zone di tipo "B"ISTITUIRE E FUNZIONANTI:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Volturino	C.da Valle Cerase	10	DPGR 1256/91

DA ISTITUIRE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	
Cerignola	Ciminarella	15.91.52	
Foggia	C.da Passo Corvo	11.00.00	
Deliceto	Olmitello/Consola	37.11.00	
Lucera	C.da Posta Colle	50.00.00	
Troia	C.da Castellaccio	35.00.00	
S.Giovanni R.	Quadrone	10.00.00	
Lucera	C.da Casanova	12.00.00	
Lucera	Selvaggio	31.00.00	
S.Severo	Torre dei Giunchi	20.00.00	
Torremaggiore	C.da Reina	10.00.00	
Cerignola	Giardino	11.00.00	
Manfredonia	S.Leonardo	27.16.35	
		<b>Totale</b>	<b>270.18.87</b>

**PROVINCIA DI LECCE**

Zone di tipo "A": NESSUNA

Zone di tipo "B":

**ISTITUITE:**

<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>
Surbo	La Grande	13	DPGR 410/86
Nardò	Brusca	11.17.90	" 518/90
Ugento	Azienda Agresta	13	" 417/90
Melendugno	Capitano	25	" 368/92
Nardò	Bell'Ulivo	10.60.00	DGR 2742/94
Supersano	Le Pagliare	11	DGR 2743/94
		<b>Totale 83.77.90</b>	

**PROVINCIA DI TARANTO**

Zone di tipo "A": NESSUNA

Zone di tipo "B":

**ISTITUITE:**

<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>
Martina Franca	Parparo Fanelli	20	DPGR 1227/92

**DA ISTITUIRE:**

<b>COMUNE</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>SUPERFICIE</b>
Crispiano	Pizzica	44

Le zone di addestramento cani riportate nei Piani faunistici venatori Provinciali ed indicate come già Istituite sono confermate.

Le zone di addestramento cani riportate nei Piani faunistici venatori Provinciali ed indicate come zone da revocare, sono revocate.

Le zone di addestramento cani di cui é stata richiesta la istituzione saranno oggetto di appositi provvedimenti regionali di istituzione, dopo che se ne siano verificati i presupposti e si siano pronunziati gli organi competenti.

#### Art. 6

(Criteri per la determinazione dei contributi per danni causati in fondi vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b), c) Art. 10 comma 3 L.R. 27/98)

1) Per la determinazione dei contributi a fronte dei danni causati alle produzioni agricole nei terreni ricadenti nelle aree vincolate citate dalla fauna selvatica stanziale, la Provincia si avvarrà di una commissione formata paritariamente da rappresentanti del mondo venatorio ed agricolo con l'apporto tecnico della Provincia stessa.

2) I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nelle aree protette che hanno subito danni dalla fauna stanziale all'agricoltura in atto, devono comunicarlo alla Provincia entro 15 giorni dall'insorgere del danno.

3) Alla comunicazione scritta può allegarsi una perizia di parte e la commissione di cui sopra procederà all'accertamento sulla natura del danno ed alla quantificazione dello stesso con riferimento al tipo di coltura danneggiata.

4) I danni devono essere determinati entro 90 giorni dalla richiesta valutando, in caso di mancata effettuazione dell'accertamento, la perizia di parte presentata.

5) I contributi in conto danni saranno liquidati dalla Provincia in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base di tutti i danni accertati e tenuto conto dello stanziamento previsto.

#### Art. 7

(Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici ricadenti nelle zone di cui alle lett. a), b) art. 10 comma 3 L.R. 27/98)

1) Agli agricoltori che si adopereranno per quanto di propria competenza alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di Oasi di Protezione e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, saranno corrisposti degli incentivi.

2) La Provincia dovrà chiedere ai conduttori o proprietari dei fondi ricadenti nelle zone citate la realizzazione di interventi qualificati previsti dal programma venatorio e per i quali interventi ad ogni Provincia saranno stanziati dei fondi.

3) Con l'accettazione da parte dei conduttori o proprietari dei fondi delle richieste della Provincia per il miglioramento del territorio e per gli interventi specifici da realizzare su quei terreni, sarà cura della stessa Provincia, avvalendosi della commissione già prevista all'art. 6, effettuare i dovuti sopralluoghi, accertare gli interventi effettuati e provvedere, al pagamento entro 90 giorni dalla notifica di accertamento, degli incentivi già quantificati e concordati all'atto della richiesta degli interventi specifici da realizzare.

#### Art. 8

(Aree protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni)

1) Piano Faunistico Venatorio Regionale riporta di seguito tutte quelle aree protette istituite per effetto di altre leggi e sottratte all'attività venatoria facenti parte del 20%-30% di territorio agro-silvo-pastorale previsto dall'art. 9 comma 3 L.R. 27/99.

2) Le aree di rispetto degli istituti di protezione, comunque vietati all'attività venatoria e previste dalla L.R. 27/98 art. 43, confluiscono nel 20%-30% essendo contigue a territori già prescelti a protezione.

### Altre Zone Protette

#### PROVINCIA DI BARI:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Bari	Lama Balice	128	DPGR 352/92

#### PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Ostuni	Valtur	260	DPGR 744/83
Ostuni	Pilone/Rosamarina/ /Monticelli	400	" 749/83
Fasano	Zoo Safari	260	" 750/83
Erchie	S.Cosimo alla Macchia	400	" 745/83

**Totale 1320**



Le precitate zone sono state istituite come oasi di Protezione ed é stato proposto con il Piano faunistico venatorio Prov.le che il Piano Faunistico Regionale prenda atto che le stesse hanno cambiato desti-

nazione in quanto sono diventate zone di interesse turistico ai sensi del Piano Faunistico Provinciale. Con il presente Piano viene disposto il cambio di destinazione.

**PROVINCIA DI FOGGIA**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIM. ISTITUTIVO
Parco Nazionale del Gargano		121000	DPR 5/6/95

**PROVINCIA DI LECCE**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Nardò	Parco Naturale Porto Selvaggio	180	L.R.21/80
Vernole	Riserva Biogenetica di S.Cataldo	28	D.M. 13/7/77
Vernole	Le Cesine-Zona Umida internaz.e riserva nat.	620	D.M. 13/8/80
		<b>Totale 828</b>	

NOTA: È stata richiesta con il Piano Faunistico Provinciale l'istituzione del Parco regionale RAUC-

CIO di Ha. 520 in località Lecce. La Regione adotterà le proprie determinazioni ai sensi della L.R. 19/97.

**Riserva Naturali**

**PROVINCIA DI TARANTO**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVEDIMENTO
Massafra/Palagianò/Ginosa/ /Castellaneta	Stornara	1456	D.M. 13/07/97
Mottola/Martina F./Massafra	Murgia Orientale	733	D.M. 29/03/77
		<b>Totale 2189</b>	

**Fondi Chiusi ai sensi dell'art.38 L.R.27/98**

**PROVINCIA DI BARI**

ISTITUITI:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE
Altamura	Germani MIRIZZI Ferdinando, Maria e Giovanna	3
Binetto/c.da Macchia		
Barone	Az.Agric.Giannini Michele	22
Toritto/Quasano/ /c.da Sentinella	Az.Agr.Matera Francesco	265
Acquaviva delle F./ /C.da Baronaggio	Az.Agr.Matera Francesco e D'Onghia Caterina	131
Corato	Malcagni Pasquale	100
Grumo Appula	W.W.F.	5
Putignano	Taglianini Mario	3
		<b>Totale 529</b>

PROVINCIA DI BRINDISI

ISTITUITI:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE
Cellino S.Marco/ /Curti Petrizzi	Carrisi Albano	80
Ostuni/S.Lucia	Cavallo Agostino	46
Ostuni/Aia Grande	Maresca Giasone	13
Ostuni/Monte La Morte	Andriola Lucia	1
Ostuni/Ferro	Lella Rosa	90
Ostuni/Martano	Cavallo Giuseppe	5
Ceglie M.ca/Ferruzzo	Murrisi Francesco	7
Ceglie M.ca/Montedoro	Turi Giovanna	76
Ceglie M.ca/Marangia	Ligorio Mario	30
	<b>Totale</b>	<b>358</b>

PROVINCIA DI FOGGIA

ISTITUITI: Nessuno.

PROVINCIA DI LECCE

ISTITUITI:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE
Lecce	Az.Agr.Badessa	75
Casarano	Pompea O grande	24.30.72
Nardò	Arneo (pista FIAT)	1275
Squinzano	Andria Lia	10
Ugento	Madorle Stornare	6
Gallipoli	Li Foggi	2.41.78
Vernole	Pier De Noha	13.11.43
Calimera	Bosco Angordi	2.01.00
Calimera	Bosco Donna Nini	3.15.00
Calimera	Bosco Grande	4.20.00
Melendugno	Bosco Malandugno	2.79.53
Melendugno	Bosco Zappl	1.99.82
Presicce	Masseria Tonda	20.84.25
Ugento	Paterno	9.08.50
Carpignano Salentino	Basco	7.53.79
Monteroni	Zumari	3.50.00
	<b>Totale</b>	<b>1460.95.82</b>

PROVINCIA DI TARANTO

ISTITUITI:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE
Ginosa	Follerato	6

I proprietari dei Fondi chiusi devono regolarizzare la tabellazione ai sensi della L.R. 27/98 entro i termini previsti dall'art. 57, comma 2.

L'Amministrazione Provinciale di Taranto con delibera del Commissario Prefettizio n. 24 del 01-06-1999 ha menzionato una superficie complessiva di Ha 10.000 per ulteriori fondi chiusi non autorizzati e, pertanto, gli stessi non possono essere presi in considerazione nel presente piano in quanto non definiti in senso sostanziale e formale ai sensi della vigente normativa.

La Regione ai sensi dell'art. 38 della L.R. 27/98

provvederà a rilasciare le autorizzazioni per nuovi fondi chiusi sino al raggiungimento del 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Provincia.

Art. 9

(Riepilogo ettareggi delle aree protette o comunque vietate alla caccia programmata ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.R. 27/98)

In riferimento al territorio agro-silvo-pastorale regionale le aree protette e comunque vietate all'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni, hanno una estensione pari a 25,51%.

N°	DENOMINAZIONE	PROV.	ISTITUITE Ha	ISTITUITE DA AMPLIARE/ /TRASFORMARE	DA ISTITUIRE	TOTALE
1	Oasi di Protezione	BA	6841	4272	35886	46.999
		BR	6597	/	/	6.597
		FG	8251	/	/	8.251
		LE	7474	971	1280	9.725
		TA	7367	/	8855	16.222
	<b>totale</b>		<b>38910</b>	<b>5243</b>	<b>55121</b>	<b>87.794</b>
2	Zone Ripopol. e Cattura	BA	19515	1480	2620	23.615
		BR	/	2500	/	2.500
		FG	10918	/	/	10.918
		LE	9607	/	/	9.607
		TA	2850	7230	/	10.080
	<b>totale</b>		<b>44790</b>	<b>8830</b>	<b>2620</b>	<b>56.720</b>
3	Altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni ivi compresi i Parchi e i Fondi chiusi	BA	/	/	/	68.037
		BR	/	/	/	20.564
		FG	/	/	/	140.201
		LE	/	/	/	34.551
		TA	/	/	/	13.271
	<b>totale</b>				<b>276.624</b>	
	<b>TOT. GENERALE</b>				<b>421.130</b>	

## TITOLO III

## Art.10

(Criteri per l'individuazione del territorio e relativa istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie)

1) Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 10% alla gestione privata della caccia e precisamente il 5% ad aziende faunistico-venatorie e 5% ad aziende agro-turistico-venatorie.

2) Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale differenziata e stabilita dalla stessa regione con riferimento a norma dello Stato e hanno durata di 5 anni salvo revoca o rinnovo.

3) Le modalità e criteri di gestione dei singoli istituti saranno indicati dai regolamenti regionali.

3) Le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, sono autorizzate per finalità di conservazione d'ambiente naturale e della fauna selvatica con particolare riferimento alla fauna acquatica ed alla tipica fauna appenninica. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate di programmi di conservazione e di salvaguardia ambientale al fine di garantirne l'obiettivo prefissato.

Gli habitat interessati sono quelli tipici dei tipi di fauna selvatica citata.

4) Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite al fine di impresa agricola e turistica. Le richieste per l'istituzione di tale aziende sono presentate da un imprenditore agricola dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda. Dette aziende devono essere situate in territori di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismessa da interventi agricoli. Le aziende agri-turistico-venatorie con riferi-

mento alla fauna acquatica sono autorizzate se comprendono bacini artificiali.

5) Le aziende faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore ai 100 Ha per le vallive e di 300 Ha per le altre e non superiore entrambe a 1500 Ha.

6) Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e di 300 Ha per le altre e per entrambe non superiore a 1500 Ha.

7) Le aziende di cui ai punti precedenti devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro mentre dalle aree protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione) la distanza dovrà essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie.

Sono esentate dal rispetto delle suddette distanze le aziende faunistico-venatorie già precedentemente istituite.

8) L'attività venatoria nelle aziende citate è consentita nel rispetto della legge con esclusione dei limiti previsti dall'art. 22 comma L.R. 27/98 e del Calendario venatorio ad eccezione per le aziende agri-turistico-venatorie del limite di carniere trattandosi di prelievo esclusivo su fauna di allevamento immessa.

9) La tabellazione delle citate aziende è a cura e spese dei concessionari.

10) Con l'approvazione del presente piano faunistico regionale di durata quinquennale si prorogano le aziende faunistico-venatorie già istituite e che abbiano i requisiti e le caratteristiche riportate nel presente piano sino alla scadenza del piano stesso.

11) Le modalità e criteri di gestione dei singoli istituti saranno indicati dai regolamenti regionali.

12) Con l'entrata in vigore dei regolamenti regionali attuativi della legge regionale organica e con le modalità ivi previste, la Regione istituirà, sino al raggiungimento delle percentuali prestabilite, aziende di nuova istituzione.

**Aziende Faunistico-Venatorie****PROVINCIA DI BARI****ISTITUITE: NESSUNA****RICHIESTE DI ISTITUZIONE: NESSUNA****PROVINCIA DI BRINDISI****ISTITUITE: NESSUNA****RICHIESTE DI ISTITUZIONE:****LOCALITA'****Francavilla F./Villa Castelli****DENOMINAZIONE****Bottari****SUPERFICIE****667.45.66**

PROVINCIA DI FOGGIA

ISTITUITE:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Cerignola	Corleto	300	DPGR 1067/83
Faeto	Difesa Vadicola	1152	" 1920/83
Manfredonia	Terra Apuliae	415	" 835/88
Vieste	Testa del Gargano	2510	" 217/89
Zapponeta	Valle S. Floriano	570	" 794/89
		<u>Totale</u>	<u>4947</u>

RICHIESTE DI ISTITUZIONE: NESSUNA

PROVINCIA DI LECCE

ISTITUITE:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Lecce (***)	Frigole	2808	DPGR 802/89
Gallipoli/Taviano	Diana	463	" 803/89
Otranto	Alimini	405	" 797/89
Poggiardo	La Falca	306	" 892/89
Salice S./Guagnano	Li Monaci	352	" 526/89
Melendugno (**)	S. Foca	667	" 552/90
Lizzanello	Nuova Li Lei	500	" 908/89
Lecce	Bosco Fiore	502	" 525/89
Vernole	Le Filare	1382	" 799/89
Porto Cesareo (*)	Arneo	330	" 749/86
		<u>Totale</u>	<u>8715</u>

RICHIESTE DI ISTITUZIONE: NESSUNA

(\*) Azienda Faunistico venatoria in corso di ripermetrazione a seguito di trasformazione dell'Azienda faunistico-venatoria di cui al DPGR 749/86 in n°2 A.F.V. di cui una ubicata in provincia di Lecce per Ha 330 e l'altra in provincia di Taranto per Ha 332.

(\*\*) Da ripermettrare, a seguito di disdetta di consenso da parte di un proprietario, in Ha 615.

(\*\*\*) In corso di ripermetrazione, a seguito di riduzione, per Ha 1496.

PROVINCIA DI TARANTO

ISTITUITE:

LOCALITA'	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Avetrana/ /Manduria	Arneo	332	DPGR 749/86
Castellaneta	S. Mama	788	" 935/92
Martina F./Crispiano	S. Paolo	1.400	" 4622/95
		<u>Totale</u>	<u>2.520</u>

RICHIESTE DI ISTITUZIONE: NESSUNA

Aziende Agro-Turistiche-VenatoriePROVINCIA DI BARIISTITUITE: **NESSUNA**

RICHIESTE DI ISTITUZIONE:

<b>LOCALITA'</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SUPERFICIE</b>
Altamura-c.da Casal Sabini	Falcicchio Francesco	150
Ruvo di P.-c.da Taverna Nuova	Pellegrini Domenico	200
Ruvo di Puglia	Ferrata	/
Corato-c.da Pedale	Malcangio Rosa	41
Andria-		
-c.da Pisticchio Pietroggianni	Tannoia Salvatore	58
Bitonto-		
-c.da Palvino Magro di Ruvo	Ranieri Francesco	46
	<b>Totale</b>	<b>495</b>

PROVINCIA DI BRINDISIISTITUITE: **NESSUNA**RICHIESTE DI ISTITUZIONE: **NESSUNA**PROVINCIA DI FOGGIAISTITUITE: **NESSUNA**RICHIESTE DI ISTITUZIONE: **NESSUNA**PROVINCIA DI LECCEISTITUITE: **NESSUNA**RICHIESTE DI ISTITUZIONE: **NESSUNA, MA SONO PREVISTE NEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROV.LE.**PROVINCIA DI TARANTOISTITUITE: **NESSUNA**

RICHIESTE DI ISTITUZIONE:

<b>LOCALITA'</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SUPERFICIE</b>
Mottola	Colombo Sivil	400
Martina F./Crispiano (*)	Masseria Palesi	350
	<b>Totale</b>	<b>750</b>

(\*)Interna all'Azienda Faunistico venatoria S.Paolo.

N.B.: Le richieste di istituzione di cui sopra saranno prese in considerazione se compatibili con l'art.17 della L.R.27/98 e con il presente Piano Faunistico.

## TITOLO IV

## Art. 11

(Territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia programmata)

1) Su indicazione delle Province con riferimento ai Piani faunistico-venatori Provinciali, vengono istituiti gli Ambiti Territoriali di Caccia ai sensi dell'art. 14

comma 1 L.R. 27/98.

2) Modalità, termini e criteri di gestione degli A.T.C. sono riportati nel regolamento regionale, in cui sono riportati e definiti i compiti delle Province riguardanti la gestione dell'attività venatoria nel rispetto delle vigenti norme e quelli dei Comitati di Gestione riguardanti esclusivamente la gestione del territorio per fini faunistico-venatori, o altri compiti loro assegnati.

**AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA**

	<b>Agro Silvo Pastorale</b>	<b>Superf.utile alla Caccia</b>	<b>Cacciatori ammissibili</b>
<b><u>Provincia di Bari</u></b>			
<b>Ambito A "Murgiano"</b>	Ha 261.744	Ha 133.070	7.000
<b>Ambito B "Dei Trulli e delle Grotte"</b>	Ha 200.428	Ha 121.125	6.372
<b><u>Provincia di Brindisi</u></b>			
<b>Ambito</b>	Ha 148.305	Ha 118.536,91	6.236
<b><u>Provincia di Foggia</u></b>			
<b>Ambito A</b>	Ha 594.076	Ha 237.503	12.494
<b>Ambito B</b>		Ha 189.911	9.994
<b><u>Provincia di Lecce</u></b>			
<b>Ambito NORD</b>	Ha 124.722	Ha 94.412	4.966
<b>Ambito SUD</b>	Ha 125.195	Ha 95.202	5.008
<b><u>Provincia di Taranto</u></b>			
<b>Ambito</b>	Ha 196.761	Ha 157.188	8.269

## TITOLO IV

## Art. 12

(Criteri per l'utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1) In ottemperanza dell'art. 9 comma 14 lett. d) L.R. 27/98, la Regione elargisce ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale e destinato alla caccia programmata (A.T.C.) un contributo in relazione alla estensione o alle condizioni agronomiche.

2) I contributi di cui al 1° comma saranno elargiti a condizione che i proprietari o conduttori dei fondi adottino sugli stessi misure dirette alla tutela della fauna e alla valorizzazione dell'ambiente.

3) Le misure dirette alla tutela della fauna e alla valorizzazione dell'ambiente sono di seguito riportati:

- le realizzazioni da parte dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli di appezzamenti marginali con coltivazioni a perdere di miscele di graminacee e leguminose con semi di varietà precoci e tardive;
- la messa a dimora di siepi di almeno 70/80 cm. di lunghezza di tutte quelle piante di indiscussa rilevanza faunistica, tipo sorbo, biancospino ecc.;
- l'uso di sementi non trattate ed, in generale, la preferenza alle lotte contro i parassiti di prodotti innocui e comunque di bassa tossicità;
- la realizzazione di strisce di terreno da lasciarsi incolto ai margini degli appezzamenti per intervallare le monoculture.

4) I contributi di cui sopra saranno stanziati dalla Regione con il Programma venatorio annuale, e liquidate dalle Amministrazioni Provinciali a ciò delegate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'accertamento, dalle Commissioni di cui all'art. 6 comma 1 e nel limite dello stanziamento previsto.

5) L'Amministrazione Provinciale promulga nei Comuni ricadenti nell'ATC un bando diretto ai proprietari e conduttori dei fondi per l'acquisizione della formale adesione agli interventi diretti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente sopra citato.

## Art. 13

(Criteri per la erogazione del contributo in conto danni prodotto dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica stanziata negli A.T.C.)

Per le liquidazioni dei contributi in conto danni prodotti dalla fauna selvatica stanziata e dell'attività venatoria nei fondi destinati a caccia programmata a favore dei proprietari e conduttori degli stessi si procede con i seguenti criteri:

- i proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti negli A.T.C. che hanno subito danni dalla fauna selvatica stanziata e dall'attività venatoria potranno far richiesta scritta agli organi di gestione (A.T.C.), competenti per territorio, allegando ove lo ritengano necessario una perizia di parte ed i relativi dati con atto sostitutivo di notorietà catastali entro

e non oltre 15 giorni dall'insorgere del danno.

- A seguito delle richieste si procederà all'accertamento del danno e in tali operazioni gli organismi di gestione si avvarranno della Commissione prevista dal precedente art. 6 punto 1.
- Gli accertamenti di cui al punto precedente dovranno essere definiti entro 90 giorni dalle richieste, valutando, in caso di mancata effettuazione dell'accertamento, la perizia di parte presentata.
- L'organo di gestione provvederà all'erogazione del contributo per il risarcimento del danno, prioritariamente con le somme impegnate nel bilancio dell'A.T.C. e nei limiti dello stanziamento.
- Ad esaurimento di detto stanziamento l'A.T.C. provvederà a trasmettere l'intera documentazione all'Amm.ne prov.le che provvederà con gli stanziamenti previsti dal programma regionale annuale.
- Ad esaurimento di detto stanziamento le Amm.ni prov.li richiederanno alla Regione di provvedere all'accreditamento a loro favore delle somme stanziate dalla Regione con il programma venatorio annuale di cui all'art. 55 L.R. 27/98.
- Ove pervengono istanze con richieste di indennizzo che superino gli stanziamenti previsti dall'ATC, dalla Provincia, dalla Regione, l'Amministrazione provinciale potrà servirsi della Commissione di cui al punto precedente per stabilire la percentuale di risarcimento da applicare.

## TITOLO V

## Art. 14

(Attività di vigilanza)

La vigilanza sulla applicazione della Legge regionale 27/98 e relativi regolamenti é affidata agli addetti previsti dall'art. 44 della stessa normativa.

Il compito degli addetti a tale funzione non deve limitarsi al solo accertamento e alla repressione degli illeciti in materia di caccia ma deve estendersi ad una sorveglianza generale in relazione alla tutela dell'ambiente, della fauna e delle coltivazioni agricole.

Dato l'esiguo numero degli Agenti Faunistici di ogni singola provincia, che non permette l'ottimale realizzazione dei compiti sopradescritti, occorrerà utilizzare al meglio l'istituto del volontariato.

L'attività di vigilanza su ciascun territorio provinciale è coordinata dalla Provincia territorialmente competente, fatte salve le autonomie degli istituti di volontariato.

L'attività di vigilanza sarà disciplinata dall'apposito regolamento regionale.

## Art. 15

(Misure di salvaguardia)

Le Province, con i fondi stanziati nel Programma venatorio regionale annuale, ed avvalendosi di volontari e/o incentivando le varie associazioni ambientaliste, venatorie e agricole o altro personale che riterrà



idoneo, provvederanno alla salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e favorire la presenza della fauna selvatica.

Le province, al fine di salvaguardare i giusti equilibri della fauna presente sul territorio e a mezzo di esperti qualificati in materia, provvederanno, previo censimenti, a stabilire le presenze ottimali nei territori protetti, avvalendosi dei Comitati di Gestione nei territori a caccia programmata.

Il contenimento delle specie eccedenti sarà esercitato anche a caccia chiusa, previo parere dell'INFS e con l'autorizzazione della Regione, mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione potrà autorizzare i prelievi e/o piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o chi da quest'ultima indicate, nel rispetto della normativa vigente.

Le province istituiranno appositi elenchi di personale da utilizzarsi per gli scopi sopra descritti.

#### Art. 16

##### (Criteri di immissione di fauna)

Le immissioni di fauna si distinguono in:

- a) introduzioni
- b) reintroduzioni
- e) ripopolamenti.

Per introduzioni si intende le immissioni di specie di fauna estranea a quella originaria del territorio e pertanto da evitarsi.

Per reintroduzione si intende le immissioni di fauna in un'area ove la specie era da considerarsi autoctona e pertanto l'intento da perseguire è il ripristino degli habitat apportando tutti quegli interventi al fine dell'attecchimento sul territorio della specie.

Per ripopolamento si intende immissione di fauna in aree ove la specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero per fini legati al prelievo venatorio o per rinsanguamento delle specie esistenti. Il tutto avviene prima dell'inizio della stagione venatoria.

Alle province è affidato il controllo dei ripopolamenti, reintroduzioni e introduzioni per le aree protette e Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

Le Province, sulla base dei piani annuali di ripopolamento a mezzo di introduzioni e di reintroduzioni dei territori destinati alla caccia programmata, predisposti dai Comitati di Gestione ed approvati dai Comitati Tecnici Provinciali, autorizzano gli stessi A.T.C. all'attuazione dei Piani approvati, fornendo loro fauna catturata da Ambiti di riproduzione gestiti dalle stesse Province, Zone di ripopolamento e cattu-

ra, Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, in base ai piani di cattura annuali.

Per l'acquisto di ulteriore fauna idonea ai ripopolamenti gli ATC si avvarranno sia di una quota parte del contributo economico versato dagli ammessi annualmente negli ATC che dai contributi previsti dalla Regione, tramite le Province dalla L.R. 27/98, art. 54, comma 4 lett. d).

Alle Province è affidato il controllo dei ripopolamenti.

I ripopolamenti dovranno essere effettuati preferibilmente con selvaggina autoctona.

#### Art. 17

Con l'entrata in vigore della legge regionale organica nel rispetto della quale sono emanati i vari regolamenti, la Regione nell'istituire le nuove aree a gestione privatistica, terrà conto delle istanze già pervenute anche se prive di documentazione valida e che comunque dovrà essere richiesta con urgenza e a norma di legge ai richiedenti.

La istanza di richiesta di istituzione corredata dalla documentazione e nel rispetto dei criteri determinati dal piano faunistico regionale dovrà essere inviata alla Regione e alla Provincia competente per territorio.

L'istituzione da parte della Regione di dette aree potrà avvenire previa acquisizione dei pareri degli organi tecnici consultivi provinciali e regionali.

#### Art. 18


I dati riportati nel presente piano rivengono interamente dai piani faunistici venatori provinciali, così come approvati dai rispettivi organi deliberanti.

I piani faunistici venatori provinciali sono agli atti del Settore caccia e pesca regionale e precisamente:

- piano faunistico venatorio provinciale di Bari approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 17-3-1997;
- piano faunistico venatorio provinciale di Brindisi approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1588 del 20-5-1998, in attuazione dei poteri sostitutivi conferiti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 157 del 1992;
- piano faunistico venatorio provinciale di Foggia approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 16-6-1997;
- piano faunistico venatorio provinciale di Lecce approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 9-5-1997;
- piano faunistico venatorio provinciale di Taranto approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 7-5-1996 e deliberazione del Commissario prefettizio n. 24 dell'1-6-1999.

**PROVINCIA DI TARANTO**

Territorio agro-silvo-pastorale dell'intera provincia.



**Provincia di Taranto**



p.c.c. (Silvana Vernola)

**PROVINCIA DI LECCE****Ambito "Nord"**

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Squinzano, Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentina, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Copertino, Nardò, Arnesano, Monteroni di Lecce, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Sternatia, Zollino, Martignano, Calimera, Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Cavallino, Lecce, Carmiano, Caprarica di Lecce, Galatone, Galatina, Soleto, Martano) delimitato dalle Strade Provinciali:

S.M. al Bagno (Nardò)

Galatone

Glatina


Soleto

Martano

Borgagne e S. Andrea di Melendugno

**PROVINCIA DI LECCE****Ambito "Sud"**

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Sogliano Cavour, Aradeo, Seclì, Neviano, Sannicola, Gallipoli, Alezio, Tuglie, Collepasso, Cutrofiano, Melpignano, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi, Giurdignano, Otranto, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Sanarica, Giuggianello, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Supersano, Taviano, Racale, Alliste, Melissano, Ugento, Taurisano, Ruffano, Miggiano, Specchia, Montesano Salentino, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Salve, Morciano di Leuca, Presicce, Acquarica del Capo, Nociglia, Surano, Poggiardo, Ortelle, S. Cesarea Terme, Castro, Botrugno, San Cassiano, Parabita, Martino, Spongano, Diso, Andrano, Casarano, Corsi.



46  
Provincia di Lecce  
Ambito "Nord"

Provincia di Lecce  
Ambito "Sud"




p.c.c. (Silvano Vernota)



**PROVINCIA DI BRINDISI**

Territorio agro-silvo-pastorale dell'intera provincia.



48

**Provincia di Brindisi**



p.c.c. (Stazione Vernola)


**PROVINCIA DI BARI**  
**Ambito "B" Dei Trulli e delle Grotte**

(territorio agro-silvo-patorale in toto o in parte dei comuni di: Acquaviva, Adelfia, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano, Castellana, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano, Sammichele, Sannicandro, Santeramo, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano, delimitato a:

N    SS. 96 e 99  
N-E  mare Adriatico  
S-E  provincia di Brindisi  
S    limite di provincia Matera/Taranto



**PIU' NUOVA VELOCITA' ABITO B' dei Trulli e delle Grotte**



p.c.c. (Silvana Vernola)

**PROVINCIA DI BARI**  
**Ambito "A" Murgiano**


(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani) delimitato a:

N-O fiume Ofanto

N-E mare Adriatico

E SS. 96 e 99

S limite di provincia Matera/Potenza



52.

**Provincia di Bari**  
**Ambito "A" Murgiano**



1/3.



p.c.e. (Silvana Vernola)

**PROVINCIA DI FOGGIA**  
**Ambito "B" zona Sud**


(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Bovino (A-B), Panni, Monteleone di Puglia, Candela, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Orta Nova, Zapponeta, Ascoli Satriano, Ordona, Stornara, Stornarella, Carapelle, Cerignola, San Ferdinando, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Foggia (A-B), Manfredonia (A-B), Rocchetta Sant'Antonio) delimitato a:

Sud con la Regione Basilicata, dalla località Canestrello alla confluenza delle Provinciali SP 83-91 e da quest'ultima con il confine territoriale della provincia di Bari fino alle foci del fiume Ofanto

Est Mare Adriatico

Ovest confini regionali della Campania

Nord in parte con il territorio dell'Ambito "A" e in parte con il territorio del Parco Nazionale del Gargano.



**PROVINCIA DI FOGGIA**  
**Ambito "A" zona Nord**

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: chieuti, Serracapriola, S. Paolo di Civitate, Aprice-  
na, Poggio Imperiale, Torremaggiore, San Severo, Rignano Garganico, Casavecchio di Puglia, Castelnuovo della  
Daunia, Pietra Montecorvino, Lucera, Lesina, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo (A-B), Sannicandro Garga-  
nico, Monte Sant' Angelo, Carpino, Cagnano Varano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Ischitella, Vico  
del Gargano, Casalnuovo Monterotaro, Volturino, Isole Tremiti, Carlantino, Celenza, S. Marco La Catola, Volturara,  
Motta Montecorvino, Alberona, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Faeto, Troia, Celle San Vito,  
Orsara di Puglia) delimitato a:

Sud con la SS. 89 che da Manfredonia conduce a Foggia, con il raccordo tangenziale che dallo svincolo per Fog-  
gia della SS. 89 conduce alla SS. 16 che dalla tangenziale conduce all'innesto della SS. 90 Foggia-Napoli  
fino al limite della Regione Campania.



p.c.c. (Silvana Vernola)

**Provincia di Foggia  
Ambito "A" zona Nord**

16 LUG. 1999

